

Movimento politico



**per difendere i
diritti dei cittadini!**

rappresentato da
Giorgio Ghiringhelli
Via Ubrio 62
6616 Losone

Lodevole
Servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato
6500 Bellinzona

Losone, 23 aprile 2010

Ricorso

Presentato da Giorgio **Ghiringhelli**, Via Ubrio 62, 6616 Losone

contro

l' art. 9 ("tassa base") cpv. 1, 2 e 3 e l'art. 12 ("entrata in vigore") dell' Ordinanza rifiuti 2010, approvata dal **Municipio di Losone** con una prima risoluzione no. 2032 del 23.2.2010, riconfermata con risoluzione no. 2176 del 6.4.2010 (dopo la Raccomandazione del 31.3.2010 di Mister Prezzi) e pubblicata all'albo comunale dal 10 aprile 2010 al 24 aprile 2010

Premessa

1. L'ordinanza è stata pubblicata all' albo comunale il 10 aprile 2010 con l'indicazione che era data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione .

1.

1.1 In data 10 marzo 2008. il Consiglio comunale di Losone approvò un'iniziativa popolare sottoscritta da 904 cittadini e con la quale si chiedeva di passare "a un sistema di tassazione dei rifiuti solidi urbani basato su una tassa sul sacco (comprendente una tassa base e una tassa sul sacco)". Questa decisione decretò il passaggio a un tipo di tassazione basato sul principio della causalità, in sintonia con quanto previsto dalla legge federale sulla protezione dell'ambiente e dalla legge cantonale di applicazione.

1.2 Per l'occasione venne approvato un Regolamento che prevedeva una forchetta tariffaria per gli scarti vegetali, una per coprire i costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani calcolata con il sistema a volume, e infine una quale tassa base annua destinata a coprire i costi fissi (ammortamen-

to e manutenzione delle infrastrutture, spese amministrative) e quelli dovuti alla raccolta differenziata dei rifiuti . Ecco nel dettaglio le tariffe concernenti la tassa base :

Art. 14 del Regolamento (Ammontare della tassa base)

(...)

	Tassa minima	Tassa massima
a) Economia domestica : per persona (residenza primaria o secondaria, incluse roulotte fisse) Le residenze secondarie pagano in base ai posti letto. In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, l'economia domestica paga una sola tassa, quella per la residenza primaria	Fr. 10.-	Fr. 20.-
b) Affittacamere e esercizi pubblici :		
- per posto a sedere interno o esterno (il maggiore dei due)	Fr. 10.-	Fr. 20.-
- per posto letto	Fr. 10.-	Fr. 20.-
- per ogni posto tenda, roulotte o camper (esclusi i posti occupati da roulotte fisse, le quali pagano secondo il capoverso 1 a)	Fr. 10.-	Fr. 20.-
c) Attività economiche : uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani,...		
- fino a 5 dipendenti, per dipendente	Fr. 50.-	Fr. 100.-
- da 6 a 10 dipendenti, per dipendente	Fr. 45.-	Fr. 95.-
- da 11 a 20 dipendenti, per dipendente	Fr. 40.-	Fr. 90.-
- da 21 a 50 dipendenti, per dipendente	Fr. 30.-	Fr. 80.-
- da 51 a 100 dipendenti, per dipendente	Fr. 20.-	Fr. 70.-
- da 101 a 200 dipendenti, per dipendente	Fr. 10.-	Fr. 60.-
- più di 200 dipendenti, per dipendente	Fr. 5.-	Fr. 30.-
d) Depositi e magazzini a sé stanti		
- fino a 100 mq di superficie utile	Fr. 200.-	Fr. 400.-
- per ogni 50 mq di superficie utile in più	Fr. 50.-	Fr. 100.-
(...)		

1.3 Il nuovo tipo di tassazione entrò in vigore il 15 gennaio 2009. Per quanto concerne le economie domestiche, la tassa base per il 2009 venne fissata a Fr. 20 per persona. Per quanto riguarda le attività economiche la tassa base per il 2009 venne fissata nel modo seguente :

Articolo 9 dell'Ordinanza (tassa base)

(...)

b) Affittacamere e esercizi pubblici	
- per posto a sedere interno o esterno (il maggiore dei due)	Fr. 10.-
- per posto letto	Fr. 10.-
- per ogni posto tenda, roulotte o camper (esclusi i posti occupati da roulotte fisse, le quali pagano secondo il capoverso 1 a)	Fr. 20.-
c) Attività economiche : uffici, commerci, aziende ditte, negozi, amministrazioni, artigiani,...	
- fino a 5 dipendenti, per dipendente	Fr. 100.-
- da 6 a 10 dipendenti, per dipendente	Fr. 95.-
- da 11 a 20 dipendenti, per dipendente	Fr. 90.-
- da 21 a 50 dipendenti, per dipendente	Fr. 60.-
- da 51 a 100 dipendenti, per dipendente	Fr. 30.-
- da 101 a 200 dipendenti, per dipendente	Fr. 20.-
- più di 200 dipendenti, per dipendente	Fr. 10.-

- d) Depositi e magazzini a sé stanti
- fino a 100 mq di superficie utile, Fr. 300.-
 - per ogni 50 mq di superficie utile in più Fr. 75.-
- (...)

2.

2.1 Con il messaggio no. 46 del 15.9.2009 il Municipio propose una serie di modifiche al Regolamento comunale, rivoluzionando in particolare il sistema di calcolo della tassa base con la motivazione che il sistema in vigore penalizzava in modo ingiustificato determinate categorie di utenti. Ecco le motivazioni adottate nel MM :

“Un esame più dettagliato dei criteri di elaborazione della tassa base dell’attuale Regolamento ha permesso di constatare che l’art. 14 (Ammontare della tassa base) non rispetta il principio di equivalenza.

Trattandosi della tassa base, ossia di quella parte di tassa non legata al quantitativo di RSU prodotti, si è cercato pertanto un nuovo modello di calcolo che permettesse di ottenere una tassa più equa e comprensibile.

Nel nuovo modello proposto, il calcolo della tassa base è effettuato mediante l’introduzione di una tassa minima uguale per ogni categoria di utenti (tassa dovuta quale tassa amministrativa anche in caso di concessione di esonero dalla raccolta dei rifiuti da parte del Comune, cfr.art.3.cpv 3), nonché con il mantenimento di una parte di tassa definita in modo individuale per ogni categoria di utenti e determinata secondo un criterio legato al numero delle persone potenzialmente “coinvolte, denominato criterio “per abitante o abitante equivalente”

Ogni persona con residenza primaria o domicilio a Losone equivale a un abitante.

Ogni posto letto o ogni posto a sedere per gli esercizi pubblici e ogni attività economica sono tassati in funzione al numero di persone che è possibile ospitare o che svolgono la propria attività in una determinata azienda (= abitanti equivalenti). E’ inoltre introdotto il criterio di “unità lavorativa” che permette una maggiore equità nella determinazione della tassa in caso di dipendenti assunti con orari parziali (per esempio due dipendenti al 50% equivalgono ad un’unità lavorativa).

E’ proposto lo stralcio del pagamento della tassa base quale residenza secondaria direttamente ai possessori delle roulotte fisse, in quanto queste ultime smaltiscono i loro rifiuti nei campeggi. La tassa base dei posti letto delle roulotte fisse viene in compenso aggiunta alla tassa base del campeggio.

Per i depositi o magazzini è stabilita una quota di abitanti equivalenti in funzione allo spazio disponibile (in questi casi a Losone non figura iscritta alcuna attività ed alcun dipendente – la sede della ditta si trova in un altro Comune – ma l’attività è comunque svolta sul nostro territorio e genera rifiuti, in particolare imballaggi)”.
(...)

Ed ecco la formulazione del modificato art. 14 del Regolamento comunale , che ha creato in pratica due tasse base :

1. (...)

La tassa base è composta da una **tassa minima uguale per ogni categoria di utente** e da una **tassa individuale determinata secondo il criterio di abitante o abitante equivalente**.

2.

La tassa minima è stabilita tra Fr. 30.- e Fr. 60.- annui.

3.

La tassa individuale è stabilita tra Fr. 5.- e Fr. 20.- per abitante o abitante equivalente, ritenuti i seguenti criteri :

a) Economia domestica :

- residenza primaria : ogni persona = 1 abitante
 - residenze secondarie : ogni posto letto = 1 abitante equivalente
- In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa per la Residenza primaria

b) Affittacamere, esercizi pubblici e campeggi :

- ogni posto a sedere interno o esterno o posto letto (il maggiore dei 3) = 1 abitante equivalente
- ogni posto tenda o camper = 2 abitanti equivalenti
- roulotte fisse : ogni posto letto = 1 abitante equivalente

c) Attività economiche : uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani...:

- ogni unità lavorativa o frazione di essa = 1 abitante equivalente, ritenuto il minimo di un’unità lavorativa per ogni attività economica.

Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del tempo di lavoro di tutti i dipendenti di un'attività economica

d) Depositi e magazzini a sé stanti

- fino a 100 mq di superficie utile = 10 abitanti equivalenti
- per ogni 50 mq di superficie utile in più = 10 abitanti equivalenti

2.2 Nella seduta del 14 dicembre 2009 il Consiglio comunale ha approvato a larga maggioranza (23 voti favorevoli, 1 contrario – il sottoscritto – e 2 astenuti) le modifiche proposte dal Municipio per l'art. 14 del Regolamento, con due emendamenti suggeriti dalla Commissione della legislazione. Il primo emendamento concerneva la “tassa minima” contemplata nel capoverso 2, il cui limite minimo della “forchetta” è stato ridotto da 30 a 20 franchi. Il secondo emendamento riguardava invece il capoverso 3 lett. b (“affittacamere, esercizi pubblici e campeggi”), dove la proposta del Municipio di prendere in considerazione solo il maggiore dei 3 criteri (posto a sedere interno o esterno o posto letto) è stata modificata con “la media di tutti i posti” (il Municipio si era opposto invano a questa modifica con la motivazione che la stessa avrebbe *“avvantaggiato estremamente gli esercizi pubblici con posti a sedere e con posti letti rispetto a quelli senza posti letto”*). Il Consiglio comunale apportò inoltre una modifica anche all'art. 16, aumentando dall'80% all'85% il *“tasso di copertura massimo dei costi complessivi di tutti i rifiuti (e di principio di ogni singola categoria)”*.

2.3 Durante il dibattito intervenni contro la nuova “tassa minima” uguale per ogni categoria di utente, rilevando che la stessa avrebbe sì avuto per effetto quello di diminuire il carico fiscale sulle attività commerciali, ma nel contempo avrebbe aumentato il carico fiscale sulle famiglie, ossia sugli utenti più deboli. E aggiunsi : *“l'introduzione di questa nuova tassa andrà a scapito del principio di causalità per le famiglie, con effetti dunque disincentivanti”*. Onde evitare che il Municipio calcasse troppo la mano sulle famiglie, proposi dunque di **diminuire da 60 a 40 franchi il limite massimo della “forchetta”** stabilita al capoverso 2. Ma tale emendamento venne bocciato dal Consiglio comunale con una votazione invero non regolare , visto che vennero contati solo i voti favorevoli all'una o all'altra proposta senza però mettere in votazione finale la proposta che aveva ottenuto il maggior numero di voti. A conclusione del mio lungo intervento annunciavo il mio voto negativo , anticipando la mia probabile intenzione di presentare ricorso ma non contro le modifiche del Regolamento approvate dal CC, bensì semmai **contro la relativa ordinanza municipale, se per la stessa “ non ci sarà il consenso di Mister Prezzi”**.

Le modifiche del Regolamento vennero approvate dalla Sezione enti locali il 23.2.2010.

3

3.1 Con risoluzione no. 2032 del 23.2.2010 il Municipio ha approvato le nuove tasse sui rifiuti per l'anno 2010, fissando in particolare a **50 franchi** l'ammontare della “tassa base minima” e a **14 franchi** l'ammontare della “tassa base individuale per abitante o abitante equivalente”. Il Municipio, correttamente, ha poi trasmesso alla Sorveglianza dei Prezzi la bozza di ordinanza con le basi di calcolo.

3.2 In data 31.3.2010 Mister Prezzi ha trasmesso la sua Raccomandazione al Municipio, esprimendo considerazioni assai critiche sulla proposta ripartizione del finanziamento fra i due tipi di tasse base che a suo dire *“non rispecchia appieno la causalità dei costi”* e ciò in particolare perché *“una gran parte delle voci di spesa inserite nella definizione dei costi fissi è più correlata al numero di persone piuttosto che al numero di unità abitative”*. Mister Prezzi ha così proposto non solo una diversa ripartizione del finanziamento dei costi che avrebbe avuto come effetto quello di *“attuare lievemente il forte incremento percentuale della tassa di base pagata dalle economie domestiche composte da meno di quattro persone, lasciando quasi intatta la diminuzione della tassa per le piccole imprese con meno di 50 dipendenti”*, ma pure ha proposto di togliere dall'importo complessivo dei costi da coprire mediante la tassa base (426'673 franchi), un importo di 15'500 franchi (pari ai salari degli addetti allo svuotamento dei cestini pubblici) che in base a una direttiva federale sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti emanata nel 2004 dall'UFAFP (Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio) dovrebbe essere coperto tramite le imposte. In concreto Mister Prezzi ha proposto una tassa per unità abitativa di **30 franchi** e una tassa per abitante/abitante equivalente di **19 franchi**.

3.3 Con risoluzione no. 2176 del 6 aprile 2010 il Municipio ha deciso di mantenere le tariffe stabilite con la precedente comunicazione e di darne comunicazione a Mister Prezzi, nonché ha deciso di approvare l'Ordinanza rifiuti 2010.

3.4 Il 10 aprile 2010 l'ordinanza è stata pubblicata all'albo comunale, senza alcun riferimento al parere del Sorvegliante dei prezzi (riportato solo sul sito internet del Comune), mentre che la lettera a Mister Prezzi con le motivazioni del rifiuto della sua proposta è stata firmata e spedita solo il 15 aprile 2010 (si fa notare che in base all'art 14 cpv 2 della Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi "*l'autorità menziona il parere del Sorvegliante nella sua decisione*": questa norma, che mira ad assicurare la necessaria trasparenza e informazione ai consumatori, nel caso in concreto non è stata rispettata).

Motivazioni

I. Ammissibilità del ricorso

4. E' legittimato a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali ogni cittadino del comune (art. 209 lett. a LOC). Il sottoscritto è notoriamente domiciliato a Losone. Del resto il fatto che io sia consigliere comunale dimostra che sono un avente diritto di voto. A titolo abbondanziale si può aggiungere che sarei abilitato a ricorrere anche perché avente un interesse legittimo (art. 209 lett. b LOC), essendo toccato nei miei interessi di utente soggetto al pagamento della tassa sui rifiuti.

5. A titolo preliminare occorre ricordare che l'approvazione dei regolamenti da parte dell'autorità cantonale li rende esecutivi (art. 190 cpv. 1 LOC). A ogni modo l'approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione (art. 190 cpv. 2 LOC). Non si potrebbe quindi obiettare che il ricorrente contesterebbe implicitamente il regolamento, perché ne è pienamente abilitato. Non solo al momento della singola decisione, bensì anche con l'ordinanza è possibile impugnare concretamente il regolamento.

6. Il ricorso ha per legge effetto sospensivo.

II. Chiamata in causa di Mister Prezzi e del Dipartimento federale dell'ambiente, dell'energia e della comunicazione (DATEC)

7. È quanto mai opportuno, chiamare in causa il Sorvegliante dei prezzi, il quale potrebbe esprimersi in maniera senz'altro competente. Occorre rilevare che in procedura amministrativa la causa può essere estesa non solo alle parti in senso stretto, bensì anche agli interessati. In questo senso nulla osta a che la questione venga estesa a Mister Prezzi.

8. Conformemente alla LTF le procedure cantonali devono coinvolgere anche il Dipartimento federale interessato, che ha facoltà di ricorso (art. 89 LTF). Va quindi sentito anche il Dipartimento federale dei trasporti, dell'energia e della comunicazione, essendo in discussione tasse sui rifiuti che trovano il loro fondamento normativo nella LPAmb.

III. I pareri di Mister Prezzi vanno menzionati negli atti statali in materia di tasse

9. Ai sensi dell'art. 14 cpv 2 della Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi il Municipio avrebbe dovuto "*menzionare il parere di Mister Prezzi nella sua decisione*". Invece l'ordinanza è stata pubblicata all'albo comunale senza alcuna menzione a tale parere (riportato solo sul sito internet del Comune); anche le motivazioni del Municipio contrarie a tale parere e spedite a Mister Prezzi il 15.4.2010, malgrado il loro indubbio interesse pubblico, non sono state pubblicate né all'albo comunale né sul sito internet del Comune (nonostante una mia esplicita richiesta in tal senso alla Cancelleria), né sono

state trasmesse alla stampa. E ciò in contrasto con l'art. 112 della LOC che impone al Municipio di informare la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse .

Si chiede dunque al Consiglio di Stato , quale Autorità di vigilanza sui Comuni, di invitare il Municipio a dar prova in futuro di maggior trasparenza in casi del genere, menzionando i pareri di Mister Prezzi nelle decisioni sue e del Consiglio comunale esposte all'albo comunale (in modo che ogni abitante interessato possa chiedere di poterli visionare durante il periodo di pubblicazione) e promuovendo un'informazione "attiva" (e non solo "passiva", su richiesta) anche di eventuali motivazioni dell'organo esecutivo o legislativo contrarie a tali pareri.

IV. Secondo Mister Prezzi causalità non rispettata

10.

10.1 La legge federale sulla sorveglianza dei prezzi obbliga le competenti Autorità (art. 14 cpv 1) a chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi prima di "decidere o approvare" un aumento di prezzo, e quest'ultimo può proporre la rinuncia completa o parziale a tale aumento oppure "*la riduzione di prezzi mantenuti abusivi*". L'Autorità è tenuta a menzionare il parere del Sorvegliante nella sua decisione ma non è obbligata a tener conto di questo parere e, "*ove si scosti da esso, ne deve dare motivazione*" (art. 14 cpv. 2) . Ovviamente però se l'Autorità si scosta da un parere di Mister Prezzi le sue motivazioni devono essere solide e inattaccabili, ritenuto che la valenza probatoria dei pareri del preposto alla sorveglianza dei prezzi è ampiamente riconosciuta. In tal senso le conclusioni della Sorveglianza dei prezzi, trattandosi di un'autorità specializzata, sono vincolanti alla stregua di una perizia. È possibile quindi scostarsene solo se ne risulta un'interpretazione errata del diritto o se Mister Prezzi si basa su accertamenti di fatto erronei o incompleti (GAAC 54.29 consid. 2b pag. 163; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2548/2008 del 18 novembre 2009 consid. 3 e 8.2 con riferimenti; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, éd. Helbing Lichtenhahn, 2008 Basilea, pag. 74 sseg., N 2.154 segg.)

10.2 Come visto (cfr. punto 3.2) la principale contestazione adottata da Mister Prezzi è che la tassa base decisa dal Municipio "*non rispecchia appieno la causalità dei costi*" e causa dei "*forti incrementi percentuali*" per le economie domestiche (a tutto vantaggio delle attività economiche) . Ciò è grave se si considera che a Losone è stato proprio il popolo, caso unico in Ticino, a chiedere con un'iniziativa popolare che venisse introdotto un sistema di tassazione basato sul principio della causalità, **che non vuol dire far pagare più del dovuto alle economie domestiche per sgravare le attività economiche** (cfr. punto 10.4.2) .

10.3 A supporto del suo parere Mister Prezzi ha elaborato un'eloquente tabella che dimostra meglio di mille parole la situazione venutasi a creare a Losone con la nuova tassa base rispetto al 2009 : a fronte di consistenti incrementi percentuali della tassa base per le economie domestiche (fino a + 220 %) vi è una marcata riduzione per tutte le attività economiche (ad eccezione di quelle con più di 500 dipendenti) . Solo per poco più della metà degli esercizi pubblici vi sarebbero aumenti più o meno contenuti rispetto al 2009 (cosa che a dire il vero dalla tabella non traspare ma che emerge dalla lettura dell'ultima pagina delle basi di calcolo elaborate dal Municipio).

Dalla stessa tabella si evince che adottando la proposta raccomandata da Mister Prezzi, per le economie domestiche ci sarebbe comunque un incremento rispetto al 2009 , ma più contenuto di quello deciso dal Municipio (ad eccezione delle economie domestiche composte da più di 4 persone); e ci sarebbe comunque una sostanziosa riduzione rispetto al 2009, ma leggermente più contenuta di quella decisa dal Municipio, per le attività economiche (eccetto che per gli esercizi pubblici). Quindi se lo scopo del Municipio, nel rivoluzionare il sistema di tassazione della tassa base, era soprattutto quello di non penalizzare in modo ingiustificato determinate categorie di utenti (le attività economiche) , si può ben affermare che la proposta di Mister Prezzi non avrebbe stravolto questo obiettivo e avrebbe rappresentato un buon compromesso, e a maggior ragione non si capisce perché è stata rifiutata dal Municipio.

Ecco la tabella (nell'ultima colonna "tassa 2010 con ratio 30/70" le proposte di Mister Prezzi con la variazione percentuale rispetto al 2009) :

Tipo di Tassa / Categorie d'utenza	Tassa 2009	Tassa 2010 con ratio 50/50		Tassa 2010 con ratio 30/70	
		Tassa 2010	Variazione dal 2009	Tassa 2010	Variazione dal 2009
Tassa per unità abitativa		fr. 50		fr. 30	
Tassa per abitante equivalente		fr. 14		fr. 19	
Economia domestica					
<i>Economia domestica, 1 persona</i>	fr. 20	fr. 64	220%	fr. 49	145%
<i>Economia domestica, 2 persone</i>	fr. 40	fr. 78	95%	fr. 68	70%
<i>Economia domestica, 3 persone</i>	fr. 60	fr. 92	53%	fr. 87	45%
<i>Economia domestica, 4 persone</i>	fr. 80	fr. 106	33%	fr. 106	33%
<i>Economia domestica, 5 persone</i>	fr. 100	fr. 120	20%	fr. 125	25%
<i>Economia domestica, 6 persone</i>	fr. 120	fr. 134	12%	fr. 144	20%
Attività economiche					
<i>5 dipendenti</i>	fr. 500	fr. 120	-76%	fr. 125	-75%
<i>10 dipendenti</i>	fr. 950	fr. 190	-80%	fr. 220	-77%
<i>20 dipendenti</i>	fr. 1'800	fr. 330	-82%	fr. 410	-77%
<i>50 dipendenti</i>	fr. 3'000	fr. 750	-75%	fr. 980	-67%
<i>100 dipendenti</i>	fr. 3'000	fr. 1'450	-52%	fr. 1'930	-36%
<i>200 dipendenti</i>	fr. 4'000	fr. 2'850	-29%	fr. 3'830	-4%
<i>500 dipendenti</i>	fr. 5'000	fr. 7'000	40%	fr. 9'500	90%

V. Proposta di Mister Prezzi discriminante per gli esercizi pubblici ?

10.4 Una delle motivazioni addotte dal Municipio per non accogliere la proposta di Mister Prezzi è stata quella che la stessa sarebbe stata discriminante per gli esercizi pubblici, e a tal proposito è stato citato l'esempio di un esercizio pubblico con 70 posti esterni e 30 interni (cioè in media 50 posti a sedere) che nel 2009 aveva pagato una tassa base di 700 franchi (cioè il maggiore dei due criteri, pari a 70 posti, moltiplicato per 10 franchi), e che nel 2010 dovrebbe pagare 750 franchi con la tassa base decisa dal Municipio (la media dei due criteri, ossia 50 posti, moltiplicato per 14 franchi) e 980 franchi (come un'azienda con 50 dipendenti) con quella proposta da Mister Prezzi (cioè 50 posti per 19 franchi). Per il Municipio questo aumento sarebbe discriminante, ma va ricordato che se il Consiglio comunale (cfr. punto 2.2) avesse approvato la proposta municipale di stabilire nel Regolamento sui rifiuti che per il calcolo della tassa faceva stato il maggiore dei tre criteri (posti esterni, posti interni, posti letto) – anziché la media di tutti i posti, come deciso poi dal Consiglio comunale – la tassa base a carico del menzionato esercizio pubblico ammonterebbe nel 2010 secondo le tasse fissate dal Municipio a 980 franchi (cioè 70 posti x 14 franchi), esattamente quanto propone ora Mister Prezzi...! E quindi perché mai una tassa che non era considerata discriminante quando a proporla era il Municipio, lo diventa invece quando a proporla è Mister Prezzi? In realtà l'aumento della tassa per gli esercizi pubblici derivante dalla proposta di Mister Prezzi potrebbe voler dire assai più semplicemente che in passato la tassa pagata dagli esercizi pubblici era inferiore a quella che avrebbe dovuto essere.

Considerato ad esempio che nel 2010 la tassa base per un'economia domestica composta da una sola persona passerà da 20 franchi a 64 (proposta del Municipio) o a 49 (proposta di Mister Prezzi), come si fa a sostenere che una tassa base di 980 franchi per un esercizio pubblico di 70 posti esterni e 30 interni (anziché una tassa di 750 franchi) sia discriminante? Non è forse verosimile che un esercizio pubblico di simili dimensioni produca un maggior quantitativo di rifiuti riciclabili (carta, vetro, pet, alluminio, plastiche e ingombranti) e dunque utilizzi proporzionalmente di più le strutture e il personale destinati alla raccolta e allo smaltimento di questi rifiuti (isole ecologiche, Ecocentro) – tutti costi coperti per l'appunto dalla tassa base – rispetto ad esempio a 20 economie domestiche compo-

ste da una sola persona che complessivamente pagherebbero una tassa base di 1'280 franchi secondo la tassazione proposta dal Municipio e di 980 franchi secondo quella proposta da Mister Prezzi ?

10.4.1 Le considerazioni del Municipio si basano su semplici e soggettive supposizioni e non sono corroborate da cifre inoppugnabili e oggettive sull'effettiva produzione di rifiuti da parte degli esercizi pubblici. Ma anche qualora venisse dimostrato che le tasse base a carico dagli esercizi pubblici con la proposta di Mister Prezzi sarebbero discriminanti per rapporto ad esempio alle altre attività economiche, non si vede perché ad andarci di mezzo debbano essere le economie domestiche : **si proceda semmai a una revisione del Regolamento sui rifiuti aumentando leggermente la quota a carico delle aziende (che con la nuova tassazione hanno beneficiato di riduzioni davvero incredibili e probabilmente eccessive) e diminuendo quelle a carico degli esercizi pubblici.**

10.4.2 A pag. 13 del documento sulle basi di calcolo vi è il riassunto delle entrate previste nel 2010 grazie alla tassa base. Su un totale di 349'525 franchi che il Municipio prevede di incassare (ossia un grado di copertura dell'81,92% dei costi, dedotti i bonifici) , ben 230'960 sarebbero versati dalle economie domestiche, 24'384 dalle residenze secondarie, 39'141 dagli affittacamere e esercizi pubblici, 7'870 dai 2 campeggi aperti solo pochi mesi all'anno (!) , 42'500 dalle varie attività economiche, e 4'670 da depositi e magazzini. Quindi all'incirca il 73% sarebbe a carico delle economie domestiche e delle residenze secondarie, mentre solo il 9% sarebbe a carico di affittacamere ed esercizi pubblici (che sono almeno una quarantina) e il rimanente 18% a carico di tutte le attività economiche del Comune, che pur conta due zone industriali-artigianali, altre zone per attività produttive, due campeggi e una moltitudine di uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, artigiani, amministrazioni ecc. Così a lume di naso non sembrerebbe che la categoria degli esercizi pubblici sia penalizzata (semmai lo è quella dei campeggi!) , mentre che invece appare piuttosto "pesante" la quota a carico delle economie domestiche.

10.4.3 Quanto agli esercizi pubblici non si può dimenticare come per loro la produzione di rifiuti faccia parte di un'attività economica, da cui ricavano un lucro (si consideri fra l'altro che a Losone-Arcegno nel 2007 si sono registrati 255'007 pernottamenti, di cui 39'561 negli alberghi, 15'547 presso gli affittacamere, 18'039 nei campeggi, 14'688 negli ostelli e 167'172 nella categoria "forfaits") . È quindi oggettivamente comprensibile che gli esercizi pubblici siano valutati diversamente dalle famiglie, che per forza producono rifiuti, senza però ricavare nulla.

VI: Come ripartire percentualmente il finanziamento tra le due tasse base ?

10.5 Il nocciolo della questione è rappresentato dalla ripartizione percentuale del finanziamento tra le due tasse. Secondo le basi di calcolo elaborate dal Municipio (cfr. documento del 14 aprile 2010 , pag. 11 e segg.) i costi da computare per il calcolo della tassa base ammontano a 426'673 franchi (411'173 secondo Mister Prezzi) di cui 362'672 franchi (349'497 secondo Mister Prezzi) corrispondono alla quota massima dell'85% che in base al Regolamento comunale il Comune può incassare mediante tasse causali (il resto è coperto tramite le imposte) .

10.5.1 Ebbene, il Municipio, un po' troppo semplicisticamente, nel fissare le nuove tasse ha stabilito che il **50%** dei costi recuperabili – cioè 181'336 franchi - va coperto mediante la tassa per unità abitativa (ciò che diviso per 3'528 unità dà una media di 51,40 franchi arrotondata a 50) e l'altro **50%** va recuperato con la tassa per abitante equivalente (ciò che diviso per 12'366 unità dà una media di 14,66 franchi arrotondata a 14 franchi) .

10.5.2 Mister Prezzi invece ha ritenuto che la "*gran parte delle voci di spesa*" inserite in questi costi (e in particolare le voci concernenti il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti riciclabili e degli ingombranti) sia più correlata al numero di persone piuttosto che al numero di unità abitative, per cui ha proposto di coprire solo il **30%** dei costi (104'849 franchi) con la tassa per unità abitativa (ciò che dà una media di 29,72 franchi arrotondata a 30 franchi) e il rimanente **70%** dei costi (244'648 franchi) con la tassa per abitante equivalente (ciò che dà una media di 19,78 franchi arrotondata a 19 franchi).

10.5.3 Al che il Municipio, nelle sue motivazioni inviate a Mister Prezzi, ha rifatto un po' di calcoli giungendo alla conclusione che i costi fissi per le strutture, il personale ecc. (cioè quelli più correlati al numero di unità abitative che non al numero degli abitanti equivalenti) ammontano in realtà a 143'288 franchi (pari al **40%**), e quelli per le spese di trasporto e di smaltimento ammontano a 219'383 franchi (pari al **60%**). E dunque applicando queste due percentuali si otterrebbe una tassa per unità abitativa di 40,62 franchi e una tassa per abitante equivalente di 17,74 franchi.

10.5.4 Dunque il Municipio nella sua motivazione per giustificare la mancata adesione alla proposta di Mister Prezzi non ha in realtà motivato un bel niente e anzi ha implicitamente ammesso e dimostrato che la ripartizione 50%-50% non era corretta. Ma anziché aderire alla ripartizione 30%-70% proposta da Mister Prezzi (al quale sarebbe utile chiedere come è arrivato a queste percentuali) , o anziché sottoporre al Sorvegliante dei prezzi una nuova proposta basata su una ripartizione 40%-60% , il Municipio ha deciso di rimanere fermo sulle proprie posizioni. Ecco perché le sue motivazioni senza fondamento non possono essere accettate di fronte all'autorevole parere di Mister Prezzi. Del resto, lo stesso Municipio, non specificando dove la tabella di Mister prezzi sarebbe errata, dimostra come l'ordinanza impugnata sarebbe illecita (cfr. punto 10.1 , dove ricordo che i pareri di Mister prezzi hanno valenza peritale).

VII. I costi preventivati per il calcolo della tassa base per il 2010 sono “gonfiati” ?

10.6 Un'attenta analisi del documento sulle basi di calcolo utilizzate per stabilire le tasse 2010 fa poi sorgere il dubbio che i costi utilizzati per il calcolo della tassa base siano esageratamente “gonfiati”.

10.6.1 A pag. 7 del documento è riportata una tabella dalla quale traspare che nel 2009 questi costi sono ammontati a 359'348 franchi (compresi 46'312 per l'ammortamento dell'investimento per le 5 isole ecologiche realizzate e relativi interessi passivi). Una volta dedotti i bonifici incassati per la consegna del rottame ferroso, del vetro misto e della carta (in totale 22'469 franchi) è rimasto un costo di 336'877 franchi, di cui 298'885 (pari a ben l'88,72 %, quando il grado di copertura massimo dei costi dei rifiuti era ancora all'80% !) incassati con la tassa base. A pag. 11 è invece riportata una tabella assai più dettagliata, dalla quale traspare che per il 2010 si prevedono costi complessivi per 449'143 franchi (di cui 79'166 per ammortamenti e interessi) e introiti di 22'469 franchi per bonifici vari. Deducendo dai costi generali la quota destinata ad ammortamenti e investimenti si ha un totale di costi effettivi di 313'036 franchi registrati nel 2009 e un totale di costi di 369'977 franchi previsti per il 2010. Dato che la tabella concernente i costi registrati nel 2009 non è dettagliata, è impossibile per il sottoscritto effettuare un confronto con la tabella dei costi preventivati per il 2010 e capire a cosa sia dovuto l'aumento di 56'941 franchi previsto. Ma cionondimeno tale cifra sembra esagerata per i motivi che spiegherò nei prossimi punti.

10.6.2 Per quanto riguarda l'aumento dei costi dovuti agli ammortamenti e agli interessi (79'166 franchi previsti per il 2010 contro i 46'312 franchi del 2009) esso si spiega con il fatto che nel corso del 2010 è prevista la realizzazione di altre quattro isole ecologiche in aggiunta alle 5 già realizzate nel 2009. I calcoli relativi al nuovo investimento sono stati basati per un periodo di 6 mesi. Quindi se le nuove isole ecologiche entrassero in funzione all'inizio di luglio questi calcoli sarebbero verosimilmente corretti. Il fatto però è che nessuno è ancora in grado di dire quando effettivamente entreranno in funzione le nuove isole ecologiche (per le quali non è ancora neppure stata concessa la licenza edilizia) , per cui vi è la concreta possibilità che le tasse causali siano state calcolate su costi che in parte potrebbero essere inferiori al previsto.

10.6.3 Resta da capire a cosa sia dovuto il previsto aumento di **56'941 franchi** degli altri costi, visto che il quantitativo di rifiuti riciclabili e ingombranti potrebbe magari aumentare leggermente ma non in modo tale da spiegare un simile aumento. Tanto più che il Municipio ha previsto lo stesso ammontare di entrate del 2009 per bonifici sulla consegna dei rifiuti riciclabili , per cui ciò dimostra che non è previsto un incremento della produzione di questi rifiuti. Ma soprattutto non va dimenticato che nel 2010 il costo per lo smaltimento dei rifiuti, grazie all'entrata in funzione del nuovo termovalorizzatore di Giubiasco, è sceso da 280 a 175 franchi alla tonnellata, e dunque semmai dovrebbe esserci un' importante riduzione sui costi di smaltimento dei rifiuti ingombranti e del legname (di cui ne sono

stati raccolti 2'274 quintali nel 2009). Inoltre nella tabella riportata a pag. 11 è prevista una spesa di 80'000 franchi per la parte di stipendio degli operai comunali a carico della tassa base, mentre che nella pagina successiva i costi degli operai comunali da caricare sulla tassa base sono quantificati in modo preciso a 73'551,40 franchi : come si spiega dunque questa differenza ?

10.6.4. In definitiva, qualora il Municipio non desse spiegazioni convincenti per giustificare i costi utilizzati per il calcolo della tassa base per l'anno 2010 e per far chiarezza sugli interrogativi sollevati nei punti precedenti, il Consiglio di Stato dovrebbe intervenire d'ufficio per "correggere" le previsioni "gonfiate". Altrimenti vi è il rischio che anche nel 2010, come già era successo nel 2009... , il grado di copertura delle tasse base incassate supererà abbondantemente quello massimo previsto dal Regolamento comunale. Basata su dati inattendibili, l'ordinanza va dunque annullata.

VIII. Come scorporare i costi da non coprire con tasse causali ?

11.

11.1 Come già accennato al punto 3.2, Mister Prezzi non si è limitato a contestare la ripartizione del finanziamento della tassa base, ma, in ossequio a una direttiva federale dell'UFAFP sul finanziamento conforme al principio di causalità , ha proposto di togliere dall'importo complessivo dei costi da coprire mediante la tassa base (426'673 franchi) un importo di 15'500 franchi corrispondente ai salari degli addetti allo svuotamento dei cestini pubblici e dei Roby dog. Dal canto suo il Municipio nelle sue motivazioni fa osservare che i costi del personale addetto a questa mansione sono conglobati in quelli per lo smaltimento dei RSU e non sono dunque considerati per la definizione della tassa base (a pag. 10 del documento sulle "basi di calcolo", in riferimento a questi costi, si legge che *"parte dei costi per i salari degli addetti allo svuotamento dei cestini e dei Roby dog"* – e dunque sembrerebbe di capire "non tutti questi costi" - sono considerati nei costi di raccolta e smaltimento dei RSU) .

11.2 Di per sé il computo o meno dell'importo dei 15'500 franchi nei costi complessivi da coprire all'85% con la tassa base avrebbe conseguenze molto lievi e praticamente influenti sulla tassa base, e ciò sia nel caso in cui si applicasse la ripartizione 50%-50% decisa dal Municipio (in tal caso la tassa per unità abitativa oscillerebbe da 51,40 franchi a 49,53 e quella per abitante equivalente da 14,66 franchi a 14,13) e sia nel caso in cui si applicasse la ripartizione 30%-70% proposta da Mister Prezzi (la prima tassa oscillerebbe da 29,72 franchi a 30,8 e la seconda tassa da 19,78 franchi a 20,52). Quindi ai fini del calcolo della tassa base non si ritiene necessario approfondire la questione a sapere se abbia ragione Mister Prezzi o il Municipio.

11.3 La questione va invece analizzata in questa occasione per fare chiarezza sulle basi di calcolo concernenti i rifiuti solidi urbani (RSU) e dunque la tassa su sacco. Per ammissione dello stesso Municipio i costi del personale addetto allo **svuotamento dei 31 cestini pubblici e dei 44 Roby dog** distribuiti sul territorio comunale sono conteggiati fra quelli per lo smaltimento dei RSU. Ma, a detta di Mister Prezzi, che si è basato su direttive federali emesse dall'UFAFP (cfr. Direttiva a pag. 16 e 19), queste spese *"dovrebbero essere coperte dalle imposte ed essere piuttosto computate nei costi di manutenzione e pulizia del suolo pubblico"*. Non si tratta di somme insignificanti : difatti ai costi per gli stipendi degli addetti allo svuotamento dei cestini e dei Roby dog (15'500 franchi) andrebbero aggiunti anche i costi per il trasporto e lo smaltimento di questi rifiuti, che nel documento sulle "basi di calcolo" delle tasse rifiuti 2010 non sono evidenziati ma che secondo Mister Prezzi *"potrebbero ammontare ad alcune decine di migliaia di franchi"* . Quindi non è certo azzardato concludere che globalmente questi costi, che andrebbero scorporati, ammontano ad almeno **40'000 franchi** all'anno. E non è tutto. Sempre secondo Mister Prezzi anche le spese derivanti dalla **distribuzione gratuita di sacchi** alle famiglie con bambini d'età inferiore ai due anni e alle persone che soffrono di incontinenza, quantificate per il 2010 in circa **19'000 franchi** (raccolta e smaltimento di questi rifiuti + mancato introito della vendita dei sacchi : cfr. "basi di calcolo" a pag. 10) , *"dovrebbero essere finanziate tramite le imposte ed essere incluse nei costi relativi alle attività sociali"*.

11.3.1 Quindi i costi che andrebbero scorporati ammontano in totale ad almeno **59'000 franchi all'anno**. Orbene, se si tien conto del fatto (cfr. "basi di calcolo" a pag. 9 e 10) che per il 2010 il Mu-

nicipio prevede che i costi globali per la raccolta e lo smaltimento dei RSU ammontano a **473'180 franchi** (tenendo già conto di un ipotetico e ancora tutto da dimostrare aumento del quantitativo di rifiuti prodotti del 10% rispetto al 2009...), di cui al massimo 402'203 franchi (pari a un tasso di copertura teorico dell'85%) potrebbero essere coperti con la tassa causale sul sacco, ben si vede come l'importo da scorporare sia rilevante rispetto ai costi complessivi (ca. 12,5%). Da qui la necessità di far chiarezza sulle proposte di Mister Prezzi e sulla loro applicazione pratica.

11.3.2 Nelle sue motivazioni il Municipio controbatte a Mister Prezzi affermando che secondo controlli effettuati, i quantitativi di rifiuti prodotti dai vari servizi del Comune (scuole, amministrazione, cestini pubblici, Roby dog ecc.) *“non superano il 6-7% del totale dei RSU”* consegnati al nuovo impianto cantonale di termovalorizzazione di Giubiasco. Quindi, in considerazione del fatto che il Regolamento sui rifiuti consente di applicare la tassa solo sull'85% dei costi di tutti i rifiuti raccolti e smaltiti, il Municipio sostiene che nel rimanente 15% da coprire tramite le imposte sono già compresi i costi di quei rifiuti che secondo Mister Prezzi andrebbero scorporati (quelli per i cestini pubblici, i Roby dog ed i sacchi gratuiti). Per il Municipio le “schematizzazioni” ammesse da dottrina e giurisprudenza per fissare l'ammontare delle tasse giustificano il fatto che i costi indicati da Mister Prezzi non vadano scorporati. Ma “schematizzare” non significa certo che nei calcoli di base per fissare l'ammontare delle tasse vadano inclusi arbitrariamente dei costi (in questo caso ben 59'000 franchi!) che nulla hanno a che vedere con queste tasse e che dunque andrebbero scorporati prima di calcolare il grado di copertura (cfr. punto 11.3.5), come del resto già si fa ad esempio per altri costi legati alla pulizia delle strade o all'acquisto di sacchi e contenitori dei Roby dog (cfr. punto 11.3.6).

11.3.3 Le cifre esposte dal Municipio a giustificazione del suo agire non convincono. Difatti al punto 11.3.1 abbiamo visto che i costi che secondo Mister Prezzi andrebbero scorporati ammontano da soli all'incirca al 12,5 % dei costi complessivi dei RSU. A questi occorre poi aggiungere i costi dei rifiuti prodotti dall'Amministrazione comunale, dalle scuole elementari (15 classi con 310 bambini) e dalla Scuola dell'infanzia (7 sezioni con 160 bambini + una mensa scolastica). In mancanza di **verifiche un po' più serie e approfondite** da parte del Municipio sui costi effettivi causati dal Comune, è dunque non solo verosimile ma praticamente certo che i costi che dovrebbero essere coperti tramite le imposte, e non con tasse causali, superano non solo il 15%, ma anche il 20% e forse di più del totale. In tal caso il Comune non rispetterebbe il principio di causalità applicando il nuovo grado di copertura dei costi dei rifiuti che nella seduta del 14.12.2009 il Consiglio comunale aveva aumentato dall'80 all'85% al solo scopo di incrementare gli introiti di queste tasse, senza alcuna verifica approfondita. La causalità non sarebbe rispettata perché verrebbero addossati agli utenti, tramite delle tasse causali, dei costi che invece andrebbero coperti tramite le imposte.

11.3.4 E' vero che per il 2010 il Municipio prevede di incassare tramite la tassa sul sacco solo 353'338 franchi, pari a una copertura percentuale del **74,67 %** dei costi preventivati per gli RSU (che complessivamente ammontano a 473'180 franchi): per cui almeno per quanto concerne l'anno in corso le tasse sul sacco fissate dall'Ordinanza municipale sembrano essere giustificate. Ma è pur vero che il problema potrebbe ripresentarsi già l'anno prossimo qualora il Municipio decidesse di fissare delle tasse sul sacco che arrivino al grado di copertura dei costi dell'85% previsto dal Regolamento comunale. Difatti in occasione della seduta di Consiglio comunale del 19.4.2010 ho chiesto al Municipio se nell'elaborazione dei conti preventivi del Comune per il 2011 verrà rispettata la raccomandazione di Mister Prezzi di scorporare i costi provocati dai cestini, dai Roby dog e dalla distribuzione gratuita di sacchi da quelli su cui ci si basa per il calcolo delle tasse sui rifiuti, e la risposta è stata *“probabilmente no”*. Quindi, onde far chiarezza ed evitare nuovi ricorsi, **il Consiglio di Stato, nella sua veste di Autorità di vigilanza, è chiamato a dare delle indicazioni sull'interpretazione da dare alle proposte di Mister Prezzi**, e in particolare: i costi per la svuotatura dei cestini pubblici e dei Roby dog (compresi il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti) nonché quelli per la distribuzione gratuita di sacchi, vanno scorporati dai costi globali dei rifiuti RSU prima di calcolare il grado di copertura massimo dell'85% (e dunque come propone Mister Prezzi vanno iscritti nei conti del Comune nei capitoli destinati alla pulizia del suolo pubblico e alla socialità) o vanno conteggiati nel capitolo destinato all'eliminazione dei rifiuti e ritenuti compresi nel 15% da coprire tramite le imposte (come sostiene il Municipio)?

11.3.5 La differenza fra le due possibili interpretazioni è assai rilevante. Applicando la proposta di Mister Prezzi si dovrebbe dapprima togliere dai costi complessivi preventivati per i RSU (473'180 franchi) quelli da scorporare (per un totale di circa 59'000 franchi). Rimarrebbero così 414'180 franchi, di cui solo **352'053** (pari al massimo grado di copertura dell'85%) potrebbero essere coperti con delle tasse causali (ritenuto che il resto sarà coperto dalle imposte e servirà a far fronte ai costi causati dal Comune : amministrazione - scuole elementari- scuola dell'infanzia ecc.) . Applicando invece la versione del Municipio si dovrebbe applicare il tasso di copertura dell'85% direttamente sull'importo di 473'180 franchi : rimarrebbero così **402'203** franchi che potrebbero essere coperti con tasse causali. La differenza fra le due possibili interpretazioni equivarrebbe, applicando il tasso di copertura dei costi dell'85%, a una variazione di almeno 20-30 centesimi sulla tassa per un sacco da 35 litri che ora ammonta a 2 franchi !

11.3.6 A proposito dell'interrogativo di fondo sollevato nei due punti precedenti si fa osservare che nei conti preventivi 2010 del Comune (cfr. estratti) , al capitolo "Traffico/ Rete stradale comunale" vi è un'uscita di 12'000 franchi a copertura dei costi per la pulizia strade e lo smaltimento del materiale (che secondo la Direttiva dell'UFAFP sono per l'appunto da coprire con le imposte e non con tasse causali). Se è stato possibile scorporare questi costi togliendoli dal capitolo dedicato all'eliminazione dei rifiuti , non si capisce perché non si potrebbe fare la stessa cosa con i costi per la svuotatura dei cestini pubblici e lo smaltimento del materiale . Sempre nei conti preventivi, al capitolo "Protezione ambiente e sistemazione territorio/Altra protezione dell'ambiente" vi è un'uscita di 4'000 franchi per l'acquisto di sacchi e contenitori Roby dog, che sono stati scorporati togliendoli dal capitolo dedicato all'eliminazione dei rifiuti : anche in questo caso non si capisce perché non si potrebbe fare la stessa cosa con i costi per la svuotatura dei Roby dog e lo smaltimento del materiale (tanto più che da quest'anno il Comune incassa dal Cantone metà della tassa sui cani, per un importo complessivo di circa 10'000 franchi all'anno , per cui i costi provocati dai proprietari di cani sono già almeno in parte coperti dagli stessi e non dovrebbero essere computati fra i costi da coprire con le tasse causali sul sacco). I due casi citati dimostrano che questi costi e quelli dei sacchi gratuiti, come del resto chiesto da Mister Prezzi, potrebbero e anzi dovrebbero essere scorporati dai costi globali inseriti al capitolo "Eliminazione rifiuti" **prima** di calcolare il grado di copertura massimo dell'85%.

IX. Retroattività delle tasse

12. L'art. 12 dell'Ordinanza rifiuti 2010 ha fissato l'entrata in vigore della stessa al 1.1.2010. Rispondendo in proposito a una mia interpellanza durante la seduta del Consiglio comunale del 19.4.2010, il Municipio ha giustificato tale decisione con la motivazione di aver voluto evitare i costi amministrativi di una fatturazione pro rata *"che potrebbe cagionare maggiori incomprensioni e/o malintesi"*. Inoltre ha osservato che l'iter per l'approvazione del messaggio no. 46 proponente la revisione parziale del Regolamento sui rifiuti (licenziato già il 15 settembre 2009) , era stato più lungo del previsto, *"ma comunque la popolazione ne era già informata"*. Queste motivazioni non reggono, in quanto secondo costante giurisprudenza non è possibile far entrare in vigore con effetto retroattivo delle tasse nuove o degli aumenti tariffali, e ciò indipendentemente dal fatto che la popolazione (certamente non tutta e certamente non in modo adeguato) fosse già stata informata per mezzo stampa tramite degli articoli redazionali .

Inoltre la Commissione della legislazione aveva emesso il suo rapporto sul MM no. 46 già il 31.10.2009 e non è certo colpa sua se il Consiglio comunale è stato convocato solo per il 14.12.2009 ; come pure non è colpa del Consiglio comunale se poi ci son voluti altri due mesi e mezzo per l'approvazione del Regolamento da parte della Sezione enti locali e un altro mese per la Raccomandazione della Sorveglianza dei prezzi . In effetti giova ricordare che l'approvazione cantonale ha valenza costitutiva. Il Comune che vuole introdurre una tassa deve tenere conto di ciò. La tassa può dunque entrare in vigore solo dal momento della sua approvazione.

X. Spese giudiziarie

13. Ancora una volta il ricorrente si trova a sostenere una causa di principio per spirito ideale, nella sua veste di consigliere comunale e nell'interesse soprattutto di tutte le economie domestiche del Comune con meno di 5 persone (quelle che secondo le proposte di Mister Prezzi pagherebbero meno di quanto deciso dal Municipio) , e senza pretendere indennità di sorta. È vero formalmente c'è un interesse pecuniario del ricorrente, soggetto al pagamento della tassa sui rifiuti. Nella sostanza però, tale interesse è davvero minimo considerato che con la proposta del Municipio la tassa base sui rifiuti a carico del sottoscritto (economia domestica composta da 2 persone e nessuna attività economica sottoposta alla tassa sui rifiuti) ammonterebbe a 78 franchi, mentre che in caso di accoglimento di questo ricorso tale tassa ammonterebbe a 68 franchi (secondo la proposta di Mister Prezzi). Si chiede quindi di prescindere eccezionalmente dalla riscossione di spese. Il tema è peraltro di massimo interesse e rispetto , giacché non è tanto il sottoscritto quanto invece Mister Prezzi ad aver contestato il rispetto della causalità delle tasse decise dal Municipio, e quindi le condizioni per non riscuotere spese sarebbero adempiute pienamente. Come lo sarebbero anche nel caso in cui venisse respinta la retroattività delle nuove tasse decisa dal Municipio. Se il ricorso fosse respinto, il Comune di Losone - con una segretaria comunale aggiunta laureata in diritto - non avrebbe diritto in nessun caso a ripetibili nemmeno nella denegata ipotesi in cui si facesse patrocinare ulteriormente da un avvocato libero professionista (DTF 125 I 182 consid. 7 pag. 202).

Per questi motivi si chiede al Consiglio di Stato di giudicare :

1. *Il ricorso è accolto*
§. Di conseguenza gli art. 9 cpv. 1, 2 e 3 e l'art. 12 sono annullati

2. *Non si percepiscono spese giudiziarie a carico del ricorrente né si assegnano ripetibili*

Con ogni ossequio

Giorgio Ghiringhelli

Allegati :

- Estratto Regolamento sui rifiuti in vigore per il 2009
- Ordinanza rifiuti 2009
- MM no 46 (revisione regolamento dei rifiuti) del 15.9..2009
- Rapporto Commissione legislazione del 31.10.2009
- Estratto del verbale della seduta di CC del 14.12.2009
- Estratti delle ris. municipali no. 2032 del 23.2.2010 e no. 2176 del 6.4.10
- Raccomandazione di Mister Prezzi del 31.3.2010
- Ordinanza rifiuti 2010 pubblicata il 10.4.2010
- Basi di calcolo per le tasse 2010 del 14.4.2010
- Lettera con motivazioni del Municipio a Mister prezzi del 15.4.2010
- Estratto Direttive 2004 UFAFP su finanziamento conforme a causalità (19 pagine su 62)
- Estratti dai conti preventivi 2010 del Comune di Losone
- Statistiche ufficiali su pernottamenti a Losone-Arcegnò nel 2007